

**Decreto federale
che approva l'Accordo bilaterale con la CE
sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea
dell'ambiente e alla rete EIONET**

del 17 dicembre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2004²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 26 ottobre 2004³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) è approvato.

² Il Consiglio federale coordina le attività dei servizi che raccolgono o elaborano dati ambientali con quelle dell'Agenzia europea dell'ambiente e provvede ad impedire doppiioni.

³ Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Accordo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004

Il presidente: Bruno Frick
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004

Il presidente: Jean-Philippe Maitre
Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 21 dicembre 2004⁴

Termine di referendum: 31 marzo 2005

¹ RS **101**
² FF **2004** 5273
³ FF **2004** 5677
⁴ FF **2004** 6337

